Pubblicato il 31/08/2016

N. 03533/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05070/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5070 del 2016, proposto da:

Consorzio di Colle Romito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pace C.F. PCALSN73B21H501G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli N. 44;

contro

Comune di Ardea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Peppino Mariano C.F. MRNPPN68D06H501V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina, 55;

nei confronti di

L'Igiene Urbana Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Armenante C.F. RMNFNC69S08C361H, Alessandra Galdi C.F. GLDLSN80H51H703L, con domicilio eletto presso Annalisa Di Giovanni in Roma, via di S. Basilio N.61;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 02493/2016, resa tra le parti, concernente modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e connessi con proposta di servizi aggiuntivi - ordine di rimozione dei rifiuti presenti nelle piazzole del condominio - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ardea e di L'Igiene Urbana Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avvocati Pace e Mariano;

Considerato che il pregiudizio paventato, riveniente essenzialmente dagli oneri economici relativi alla rimozione e conferimento dei rifiuti giacenti presso le aree di sosta e nei cassoni carrellabili, riveste carattere eminentemente patrimoniale, e come tale è compiutamente ristorabile all’esito eventualmente favorevole del ricorso in primo grado;

Ritenuto comunque equo compensare le spese del giudizio cautelare d’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Respinge l'appello cautelare n.r.g. 5070/2016.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti Vito Poli

IL SEGRETARIO